

L'Autorità anticorruzione rivede i criteri di partecipazione dei professionisti tecnici

Lavori pubblici aperti ai giovani Per l'affidamento dei servizi conterà la qualità del progetto

DI BENEDETTA PACELLI

Il mercato dei lavori pubblici apre le porte ai giovani professionisti, anche titolari di singoli studi. Nelle gare per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, d'ora in poi, non varrà più il criterio dimensionale degli studi e del fatturato, ma la selezione di progetti di qualità: il singolo professionista potrà partecipare alle gare di appalto partecipando in raggruppamento temporaneo con altri liberi professionisti o con altri soggetti con cui può raggiungere la capacità organizzativa minima richiesta. Nella gara poi varrà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e sarà obbligatorio determinare i compensi rifacendosi al, fino ad ora disatteso, decreto parametri (dm n. 143/2013) anche nell'appalto integrato.

Con la determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015 in materia di nuove «Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria», l'Autorità nazionale anticorruzione decide, così, di ridurre quelle barriere di fattu-

rato e di curriculum che fino a ora avevano impedito l'accesso alle gare a oltre il 90% dei giovani professionisti. E accoglie nello stesso tempo parte delle richieste della Rete delle professioni tecniche che ritenevano necessario rivedere il quadro normativo dei lavori pubblici perché «frammentato da una serie di interventi legislativi». Non si fa attendere il plauso delle professioni tecniche che accolgono con grande favore le nuove disposizioni e minacciano di portare al Tar gli enti che non applicheranno le indicazioni sui requi-

siti o sul calcolo dei compensi.

Da oggi quindi si cambia e con la pronuncia dell'autorità guidata da Raffaele Cantone, che aggiorna e sostituisce la precedente (determinazione 7 luglio 2010, n. 5), si mette la

parola fine alle gare affidate con il massimo

ribasso con una scarsa qualità della progettazione e criticità in fase di realizzazione dell'opera, ma anche a richieste di fatturato oltre al doppio del valore della gara. Non solo, quindi, si

legge nella determina «si considera congruo fissare un fatturato in misura pari al doppio dell'importo di gara» (...) ma anche «eventuali requisiti più stringenti devono essere debitamente motivati in relazione a specifiche e circostanziate esigenze».

Uno degli altri punti su cui si sofferma l'Autorità è quello relativo alle difficoltà di accesso al mercato da parte dei giovani professionisti, «soprattutto» ricorda l'Anac, «a causa di alcune norme, quali quella sul c.d. "organico minimo", che impongono requisiti stringenti per la partecipazione alle gare». Secondo l'interpretazione dell'autorità mentre le società dovranno essere in possesso dell'organico medio annuo, «i professionisti, dovranno disporre di un organico, per lo specifico appalto, almeno pari al numero di unità stimate nel bando di gara per lo svolgimento dell'incarico». Il singolo professionista inoltre potrà soddisfare tale requisito partecipando in raggruppamento temporaneo con altri professionisti per raggiungere la capacità richiesta.



Raffaele Cantone

